



STATUTO ENTE ASSOCIATIVO "MILLE GRU"



Art. 1 – Denominazione

Ai sensi degli art. 36 e segg. del codice civile è costituita l' ASSOCIAZIONE CULTURALE MILLE GRU, in seguito chiamata per brevità "associazione". L'associazione è apartitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Monza. Il trasferimento della sede principale in altra città deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città; tale eventuale variazione non costituisce modifica statutaria. Il Consiglio Direttivo può inoltre istituire sedi operative o sezioni staccate anche in altre città.

Art. 3 – Scopi

L'Associazione intende favorire, promuovere e sviluppare le individualità artistiche nelle arti letterarie, visive, musicali, teatrali, multimediali, tersicoree, dell'arte applicata attraverso lo svolgimento di iniziative culturali, corsi di formazione e seminari.

Art. 4 – Attività

L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività e in particolare:

- organizzare e produrre manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, rassegne artistiche, teatrali, cinematografiche, letterarie, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali;
- istituire e gestire corsi di studio a tutti i livelli scolastici, seminari, corsi di aggiornamento;
- promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere, prodotti multimediali, nonché di pubblicazioni periodiche, pubblicare inoltre notiziari, indagini, ricerche, studi di bibliografie;
- individuare e promuovere giovani talenti artistici del territorio;
- organizzare gruppi di lavoro, a livello scientifico, su problemi culturali in genere;
- predisporre centri di documentazione a servizio dei soci e dei cittadini;
- indire concorsi e manifestazioni a premi;
- collaborare con enti e associazioni aventi scopi sociali e umanitari, affiliarsi, convenzionarsi e partecipare a tutte le realtà nazionali e internazionali che perseguano le medesime finalità.

Art. 5 – Soci

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- *soci fondatori*: persone o enti che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto;
- *soci ordinari*: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- *soci onorari*: persone o enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione o alla crescita dell'associazione;

- il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione. La temporaneità della partecipazione alla vita associativa rimane esclusa per tutte le categorie di soci.

Art. 6 – Criteri di ammissione e esclusione

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci.

I soci cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea dei soci che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al collegio dei probiviri se previsto, o all'Assemblea.

Art. 7 – Diritti e obblighi

I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.



Art. 8 – Patrimonio

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi e finanziamenti;
- donazioni e lasciti;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e mercati artigianali;
- ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione; l'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9 – Bilancio

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10 – Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio direttivo,
- il Presidente.

Art. 10 - Assemblea

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione ed è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o altro mezzo anche elettronico oppure mediante affissione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data. L'assemblea si può svolgere anche in teleconferenza (skype).

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con la maggioranza dei presenti.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

L'assemblea ordinaria ha dei seguenti compiti:

- eleggere il Comitato Direttivo;



P.g. B de Z

- approvare il regolamento interno;
- approvare il programma e il preventivo economico per l'anno successivo;
- approvare la relazione di attività e il rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un segretario che dovrà sottoscrivere il verbale finale. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Art. 11 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da tre a sette membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. I membri del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce almeno 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- almeno 1/3 dei componenti, su richiesta motivata;

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- eleggere il presidente dell'associazione;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'associazione;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- elaborare il bilancio consuntivo e il programma di attività da realizzare;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 12 – Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti ed ha il potere di firma.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi solo sul benestare scritto di almeno due membri del Consiglio direttivo.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 13 – Modifica statuto e scioglimento

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci dall'Assemblea straordinaria convocata con specifico ordine del giorno. Il patrimonio residuo dell'ente deve

essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 14 – Cariche associative

Tutte le cariche sono elettive e sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 15 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Patrizia Gigio
Domenico Bulfero
Anna Castelli
Silvia Casella
Paolo Paolo
Enrico Veri